

Codice A1601A

D.D. 10 marzo 2017, n. 97

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Taglio boschivo "Culatello 1" e realizzazione viabilità forestale". Comune: Roburent (CN). Proponente: Comune di Roburent. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

in data 24 ottobre 2016 (prot. n. 26158/A16.01) è pervenuta, al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del Comune di Roburent per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto di Taglio boschivo denominato "Culatello1" in loc. Cima del Nascio e realizzazione di viabilità forestale in comune di Roburent (CN);

l'area di intervento è ubicata all'interno del SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" istituito ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CE per la costituzione della Rete Natura 2000;

l'intervento selvicolturale in progetto interessa una superficie di quasi 5 ettari di proprietà del Comune di Roburent posti nel bacino del Rio Ronco Grande tra i 1270 ed i 1450 m di quota sul versante settentrionale della Cima del Nascio, nel settore più meridionale del SIC. Il lotto interesserà un popolamento forestale costituito da un ceduo matricinato di faggio, di età superiore ai 40 anni, inquadrabile all'interno dell'habitat incluso nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "9130 - Faggete dell'*Asperulo-Fagetum*". Il progetto prevede l'avviamento all'alto fusto attraverso il diradamento dei polloni sulle ceppaie e l'utilizzazione di parte delle matricine, con una ripresa complessiva di circa 800 mc, pari a circa il 48% della provvigione presente (valutata, attraverso due aree di saggio con cavallettamento totale adottando una soglia di 7,5 cm, in 336 mc/ha). Il concentramento avverrà per strascico con verricello, mentre per l'esbosco è previsto l'utilizzo di viabilità forestale, già esistente nella parte alta del lotto, da realizzare ex novo o da ripristinare nei settori posti più a valle. Il nuovo tracciato in progetto servirà la parte centrale del lotto e avrà una lunghezza di circa 400 m ed una larghezza media di tre metri, mentre la viabilità oggetto di ripristino ha uno sviluppo di circa 150 m e delimita inferiormente il lotto. L'intervento verrà completato nell'arco di due anni;

il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" risulta di particolare interesse per alcune grotte di notevole sviluppo e di estrema importanza naturalistica in particolare per la presenza di chiroteri (in particolare *Rhinolophus ferrumequinum*, All. II e IV D.H.) e specie endemiche di invertebrati, che costituiscono l'habitat di importanza comunitaria 8310. Tra gli ambienti forestali tutelati dalla Direttiva Habitat, sono presenti nel sito l'habitat 9260 (Boschi di *Castanea sativa*) e, di particolare interesse, gli habitat 9110 (faggete acidofile) e 9130 (faggete eutrofiche), oltre ai prati da sfalcio (habitat 6510);

in merito alle specie tutelate dalla D.H., per il sito o le sue vicinanze sono presenti il geotritone italiano con areale più settentrionale (*Speleomantes strinatii*) e 6 specie di rettili (di cui *Podarcis muralis* e *Coronella austriaca* inseriti nell'All. IV della D.H.). Sono particolarmente rappresentati i chiroteri, dei quali sono state individuate 12 specie che costituiscono il 43% di

quelle note per il Piemonte. Per quanto riguarda l'avifauna, frequenta l'area del sito o le sue vicinanze *Circaetus gallicus* e *Pernis apivorus*, inclusi nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli";

in data 06/02/2017, prot. n. 3311/A16.001, è pervenuto il contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte, Struttura Semplice Ambiente e Natura;

per quanto riguarda l'intervento selvicolturale, dal punto di vista normativo, all'interno degli elaborati relativi al progetto in oggetto, è presente il solo riferimento alle norme contenute nella l.r. 4/2009 e ss.mm.ii. e nel D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R e ss.mm.ii. mentre non vengono mai citate le norme vigenti per i siti della Rete Natura 2000 entro cui il progetto ricade. In particolare, anche in materia di interventi selvicolturali, le norme di riferimento sono contenute nelle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e smi) e nelle *Misure di Conservazione sito-specifiche* (approvate con D.G.R. n.24-4043 del 10/10/2016) che risultano integrate, per quanto in esse non disciplinato, dal succitato Regolamento forestale. Tale impostazione si traduce nel merito del progetto, come di seguito descritto, in una serie di contrasti tra quanto proposto e la normativa vigente;

in particolare, l'intervento proposto non risulta conforme a quanto previsto a proposito della gestione degli ambienti di faggeta dalle succitate *Misure di conservazione sito-specifiche* approvate per il Sito in oggetto, sia per quanto attiene il divieto di prelevare portaseme di faggio (che costituiscono buona parte delle piante martellate con diametro superiore a 30 cm riportate nel piedilista sub allegato B al progetto di intervento) nei tagli di avviamento e nel governo misto (art. 3 comma 1) che per quanto riguarda l'entità della ripresa, pari al 48% a fronte di un prelievo massimo consentito del 40% per gli interventi ammessi nel governo misto nel caso in cui l'età della componente a ceduo sia superiore a 30 anni (art. 3 comma 2). Inoltre, non risulta sia stata individuata alcuna "isola di senescenza" ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera i) ed il periodo di silenzio selvicolturale indicato nella relazione di intervento (30 aprile - 15 luglio) non è conforme con quanto prescritto all'art. 3 comma 1 lettera b). Infine, i contingenti di piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito e di alberi morti sono inferiori a quanto prescritto dall'art. 13 comma 2 delle "*Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*" di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.;

per quanto riguarda la documentazione predisposta dal proponente, si rileva che mancano approfondimenti circa la caratterizzazione del popolamento oggetto di utilizzazione e che, relativamente alla viabilità, nuova o oggetto di recupero, non sono state fornite informazioni basilari quali, per esempio, una stima dei movimenti terra necessari e qualche sezione tipo. Si evidenzia poi che la carta della viabilità allegata al progetto di intervento riporta diversi tracciati esterni al lotto indicati come "da ripristinare" che non trovano riscontro nella relazione: non è chiaro se si tratti o meno di un refuso;

in ordine alle valutazioni circa la potenziale incidenza dell'intervento sugli habitat di faggeta tutelati nel Sito, così come evidenziato dalle elaborazioni contenute nel contributo tecnico di Arpa Piemonte, relativamente ai dati delle due aree di saggio, si rilevano le seguenti criticità;

la densità complessiva del popolamento in *post operam* sarà inferiore a quella delle ceppaie attualmente presenti (circa 488 per ettaro), già caratterizzate, come atteso in presenza di una frazione cedua invecchiata, da un basso numero medio di polloni (pari a 2,55), che costituiscono circa l'86% delle piante presenti. Il forte prelievo a carico della classe diametrica dei 10 cm (e, in misura minore, di quella dei 15 cm), nella quale ricade quasi il 60% delle piante presenti, contrasta con la possibilità di orientare il popolamento verso strutture più vicine a quelle delle forme più mature e meno

disturbate degli habitat di faggeta, dove le classi diametriche più piccole sono quelle di gran lunga numericamente più consistenti;

in merito al numero di piante grosse (come definite dall'Allegato B del vigente regolamento forestale), si rileva che la cenosi in oggetto ne risulta scarsamente dotata, con valori indicativi ben inferiori alla soglia indicata per le faggete come "favorevole" in diverse realtà europee. A fronte di tale scarsa dotazione di piante grosse, si osserva come una quota verosimilmente rilevante, costituita esclusivamente di esemplari di *Fagus sylvatica*, sarà oggetto di utilizzazione. Tale pratica può portare ad incidenze anche significative e viene annoverato tra le minacce per la conservazione degli habitat di faggeta;

in mancanza di informazioni nella relazione progettuale circa la copertura residua a fine intervento ed alla luce delle diffuse situazioni di degrado osservabili negli ambienti di faggeta oggetto di intense utilizzazioni avvenute nel Sito nell'ultimo trentennio, considerata l'entità del prelievo e la nota forte riduzione della capacità pollonifera delle ceppaie nei cedui invecchiati di faggio, non è possibile escludere che possano verificarsi fenomeni più o meno estesi di deterioramento dell'habitat a causa dell'eccessivo sviluppo di alte erbe e di specie pioniere proprie di ambienti disturbati, sia erbacee che arboree, determinato da aperture della volta arborea di ampiezza eccessiva;

per quanto riguarda, invece, le modalità di concentrazione ed esbosco e la necessità di realizzazione o ripristino di piste e vie di esbosco si evidenzia che il popolamento in oggetto è attiguo ad alcuni lotti realizzati in passato che hanno comportato la creazione di una fitta rete viaria, che verrebbe così ulteriormente incrementata. Oltre a determinare la trasformazione e, quindi, la sottrazione di modeste superfici occupate da ambienti tutelati e ad essere potenzialmente causa di innesco di fenomeni erosivi, l'apertura di nuovi tracciati o il ripristino di quelli dismessi può, unitamente alla realizzazione delle opere ad essi connesse, provocare gli stessi impatti noti per altre infrastrutture lineari, tra cui un "effetto margine" più o meno marcato e, anche in virtù dei movimenti terra necessari per la loro realizzazione, rappresentare una via preferenziale di diffusione per le specie della flora alloctona, per il contrasto delle quali, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g-ter) delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", il proponente è tenuto a porre in essere tutte le misure di prevenzione necessarie. Oltre alla carenza della documentazione presentata in merito a questi aspetti, sarebbe stato auspicabile prendere in considerazione l'utilizzo della teleferica quale modalità di concentrazione, anche alla luce delle idonee caratteristiche del lotto, prevedendo piuttosto il ripristino della viabilità esistente solamente laddove funzionale all'installazione dei montanti, al fine di limitare gli impatti sugli habitat di faggeta del Sito che risultano già particolarmente disturbati come sopra evidenziato;

con nota del 21/02/2017, prot. 4508/A1601A, è stata quindi inviata al proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, in quanto il progetto presentato non risulta compatibile con la tutela e conservazione dell'habitat 9130 "Faggete dell'*Asperulo-Fagetum*" per i motivi finora descritti e, entro il previsto termine di dieci giorni, non sono giunte osservazioni da parte del proponente;

si ritiene, pertanto, alla luce delle motivazioni esposte, che il progetto di Taglio boschivo denominato "Culatello1" in loc. Cima del Nascio e realizzazione di viabilità forestale in comune di Roburent (CN) proposto dal Comune di Roburent, possa avere incidenze negative sugli habitat e specie presenti nel SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea";

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" (modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016) e della D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo di misure", consultabili all'indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>;

vista la DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese.", consultabile all'indirizzo

[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm);

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 18 gennaio 2017 prot. n. 1464/A16.01A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 12 marzo 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio negativo di valutazione di incidenza del progetto "Taglio boschivo "Culatello 1" e realizzazione viabilità forestale nel comune di Roburent", proposto dal Comune di Roburent, ricadente nel SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore  
(Vincenzo Maria MOLINARI)